

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 155

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore TURRONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2001 (*)

—————

Norme in materia di demolizione e riciclo dei veicoli a motore

—————

—————
() Testo non rivisto dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema della raccolta, della demolizione e del recupero degli autoveicoli rappresenta, nonostante la versatilità dei materiali impiegati, uno dei fattori più gravi di impatto ambientale.

In Italia, ogni anno, vengono rottamate circa 1,3 milioni di automobili, il che significa che annualmente vi sono 9 milioni di tonnellate di rifiuti automobilistici da smaltire dei quali circa 1,8 milioni di tonnellate vengono abbandonate o avviate in discariche, il più delle volte abusive.

In quasi tutte le città italiane e, in particolare modo, nelle loro immediate periferie, non è difficile imbattersi in depositi, il più delle volte abusivi ed incontrollati, di così detti «sfasciacarrozze» che, oltre a deturpare il paesaggio, provocano, in molti casi, seri danni ambientali. È ormai noto che questo tipo di attività, specialmente se abusiva, si accompagna ad altre attività illecite, anche penalmente rilevanti.

È ormai certo che l'entrata in vigore di misure più severe di disciplina del traffico provocherà l'aumento del volume dei veicoli a motore che dovranno necessariamente essere avviati alla demolizione. Questo drastico scenario richiede l'approvazione al più presto di un provvedimento legislativo che stabilisca in modo chiaro i compiti e gli oneri sia dei produttori e dei venditori che degli ultimi proprietari delle autovetture da rottamare.

Il presente disegno di legge, obbligando i produttori a costruire autovetture con materiale riciclabile in misura non inferiore al 90 per cento, potrebbe essere realmente considerato il primo passo verso la formazione di una nuova cultura della rottamazione e del riciclaggio.

L'articolo 1 prevede che gli autoveicoli e gli accessori venduti nel territorio nazionale dal 1^a gennaio 1997 debbano essere realizzati con materiale riciclabile al 90 per cento.

L'articolo 2 stabilisce che il costruttore ed i concessionari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, predispongano un'adeguata rete di punti di ritiro dell'usato in proporzione alle loro vendite.

L'articolo 3 riguarda i doveri dell'ultimo proprietario dell'autoveicolo.

L'articolo 4 stabilisce i doveri dei rivenditori di pezzi di ricambio.

L'articolo 5 impone ai produttori di avviare, per quanto tecnicamente possibile, al riutilizzo od al riciclaggio le parti dei veicoli dismessi.

L'articolo 6 stabilisce che i produttori e i concessionari, per l'adempimento di tali obblighi, possano rivolgersi anche a terzi.

L'articolo 7 obbliga i produttori a presentare al Ministero dell'ambiente entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione dettagliata sull'attuazione della legge.

L'articolo 8 stabilisce, infine, le sanzioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli autoveicoli, i loro componenti, i pezzi di ricambio e gli accessori venduti nel territorio nazionale a decorrere dal 1^a gennaio 1997 devono essere realizzati con materiale riciclabile al 90 per cento.

Art. 2.

1. Il costruttore ed i concessionari autorizzati sono obbligati a ritirare dall'ultimo proprietario i veicoli dismessi. Tale obbligo si riferisce esclusivamente ai veicoli dismessi della stessa marca prodotta o venduta dal costruttore o dai concessionari medesimi.

2. Il ritiro di cui al comma 1 deve essere assicurato mediante servizi adeguati. Devono essere a tale fine attrezzati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, punti di ritiro corrispondenti almeno alla densità della rete di vendita.

Art. 3.

1. L'ultimo proprietario di un autoveicolo definitivamente cancellato dal pubblico registro automobilistico (PRA) deve, entro sei mesi dall'avvenuta cancellazione, consegnare l'autoveicolo dismesso presso un concessionario della stessa marca oppure nei punti di ritiro attrezzati di cui al comma 2 dell'articolo 2. La presentazione, da parte dell'ultimo proprietario, della richiesta di cancellazione presentata al PRA certifica l'assoluzione degli obblighi di cui alla presente legge.

2. È sospeso l'obbligo di avviare l'autoveicolo dismesso alla demolizione a norma della presente legge fino a quando l'ultimo

proprietario garantisce la custodia del veicolo stesso in termini rispettosi dell'ambiente.

3. Il ritiro dell'autoveicolo, per l'ultimo proprietario, deve essere gratuito. Modifiche od integrazioni, annotate nell'ultimo libretto di circolazione o registrate nel libretto di omologazione per il tipo di autoveicolo in questione, sono da considerare facenti parte dell'autoveicolo dismesso.

4. Sono esclusi dal ritiro gratuito di cui al comma 3:

a) gli autoveicoli dismessi dai quali siano state asportate parti necessarie per il loro funzionamento, salvo che si tratti di autoveicoli incidentati;

b) gli autoveicoli dismessi caricati o contaminati con sostanze solide o liquide che pregiudichino il riciclaggio del materiale o la sua demolizione;

c) gli autoveicoli incidentati il cui smontaggio non è tecnicamente possibile;

d) gli autoveicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore della presente legge, se il costo della demolizione supera il valore del ricavato.

Art. 4.

1. I produttori ed i distributori di pezzi di ricambio, parti sostitutive, accessori ed altri componenti necessari al funzionamento dell'autoveicolo già immatricolato sono tenuti a ritirare gratuitamente dall'ultimo consumatore, all'atto della vendita, un componente usato uguale a quello venduto. Se al momento dell'acquisto l'acquirente non restituisce il componente usato, il venditore è tenuto a consegnargli un buono per il ritiro gratuito, che deve avvenire entro quindici giorni dalla data di acquisto.

Art. 5.

1. I costruttori ed i distributori di veicoli a motore sono tenuti ad avviare al riciclaggio o al riutilizzo i veicoli dismessi, i pezzi di ricambio, le parti sostitutive, gli accessori o gli altri componenti ritirati ai sensi della presente legge.

2. Per garantire un ampio riciclaggio, dopo il ritiro del veicolo dismesso devono essere asportati fluidi od altri componenti che pregiudichino il riciclaggio dei materiali.

Art. 6.

1. I costruttori ed i concessionari possono rivolgersi a terzi per l'adempimento degli obblighi di cui alla presente legge. In caso di incarico a terzi, il costruttore o il concessionario deve dimostrare, mediante un attestato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente e vistato dal sindaco, che l'impresa incaricata ottempera alle norme vigenti in materia di smaltimento di rifiuti solidi urbani.

Art. 7.

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i costruttori ed i concessionari devono presentare al Ministero dell'ambiente una certificazione autenticata dei materiali utilizzati o riciclati, impiegati in altri campi di applicazione nonché dei materiali avviati ad altro tipo di demolizione.

Art. 8.

1. Chiunque violi le norme della presente legge, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni.

